


COMUNE DI BUDOIA

PROVINCIA DI PORDENONE



**CONTRATTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI DEL COMUNE DI BUDOIA DI VIA
GIUSEPPE VERDI**

L'anno il giorno del mese di nell'ufficio di Segreteria del Comune di Budoia, sono presenti i sigg.ri:

1.XY, nato a il e domiciliato ai fini del presente atto in Budoia (PN) piazza Umberto I n. 12, presso la sede Municipale, Responsabile Incaricato di Posizione Organizzativa del settore del Comune intestato, il quale interviene esclusivamente in nome e per conto dello stesso in applicazione degli artt.107 comma 3, lett.C) e 109, comma 2 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs 18.8.2000, n.267 (C.F. 00159030931) e in esecuzione del;
e dall'altra il Sig.

2.AB nato a il e residente in via , 51 (C.F.) il quale dichiara di agire e di stipulare in nome, conto ed interesse del, con sede a in via, (p.iva) in qualità di

P R E M E S S O

Che con delibera giuntale n. del.....

T U T T O C I O ' P R E M E S S O

Si conviene e si stipula quanto segue:

Premesse :

1. La convenzione fra il comune di Budoia e l'Associazione ASD PolcenigoBudoia di Polcenigo relativa alla gestione degli impianti sportivi del Comune di Budoia di via Giuseppe Verdi ha esaurito i suoi effetti in data 31.05.2019.
2. L' Amministrazione ha deciso di espletare un procedimento a evidenza pubblica ai fini dell' affidamento di un contratto di servizio.

Art. 1 – Oggetto

1. Forma oggetto del contratto la gestione dei seguenti impianti sportivi di proprietà del Comune di Budoia siti in via Giuseppe Verdi: campo da calcio, spogliatoi, biglietteria, chiosco relativi servizi ed impianti connessi.
2. Il Gestore deve condurre gli impianti allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d'uso delle strutture e delle attrezzature.
3. I beni oggetto del contratto appartengono al patrimonio comunale indisponibile, e restano assoggettati al regime per essi previsto dal codice civile.

Art. 2 – Durata

1. Il presente contratto ha la durata di anni sei con conclusione il 31.05.2025 .

2. L'esecuzione è anticipata nelle more della stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del D. Legislativo 163/2006.
3. In ogni caso il presente contratto cesserà alla scadenza automaticamente senza bisogno di disdetta di parte.
4. il Gestore, su richiesta del Comune di Budoia, sarà tenuto a proseguire nella gestione delle attività oggetto del presente contratto, alle medesime condizioni ivi contenute, per un periodo di norma non superiore ai sei mesi e comunque tale da assicurare continuità alle attività programmate.

Art. 3 - Obblighi da parte del Comune

1. Sono a carico del Comune di Budoia i seguenti interventi di manutenzione straordinaria, purchè non conseguenti ad incuria o dolo:
 - a) sistemazione delle coperture e delle lattoniere;
 - b) impianto e potatura straordinaria di essenze arboree;
 - c) modifiche o varianti strutturali e complementari ai locali o agli impianti in adeguamento alle norme di legge e per miglioramenti funzionali;
 - d) sostituzione delle apparecchiature (saracinesche, quadri comando, ecc.) e delle attrezzature sportive non più recuperabili per vetustà o rottura per il normale uso nonché per il necessario adeguamento alle norme vigenti;
 - e) rifacimenti estesi e nuove costruzioni di lastricati, pavimentazioni, marciapiedi e rivestimenti interni ed esterni.
2. Ogni altro intervento non compreso in quelli dianzi indicati fa carico al Gestore; ove si verificasse l'esigenza di effettuare interventi posti a carico del comune di Budoia, il Gestore dovrà darne avviso scritto con la descrizione dell'intervento, un preventivo sommario di spesa e la giustificazione delle ragioni che lo pongono a carico dell'ente obbligato ai sensi del presente contratto.
3. La proprietà ed il valore dei beni di cui al comma precedente risultano dagli inventari redatti dal Comune di Budoia o dallo stato di consistenza redatto ai sensi del presente contratto a cura del Gestore in contraddittorio con il Comune di Budoia.
4. L'Amministrazione Comunale corrisponde entro il 31 ottobre di ogni anno l'importo annuale di €(entità offerta in sede di gara) per il servizio di gestione a fronte dell'emissione di regolare fattura.

Art. 4 – Tariffe e utilizzi

La Giunta Comunale stabilisce annualmente le tariffe che il Gestore ha l'obbligo di richiedere per l'uso degli impianti in questione.

L'importo delle medesime viene introitato dal Gestore, a parziale ristoro degli oneri di gestione.

Il Gestore raccoglie ed ordina le richieste di utilizzo da parte dei terzi in base al criterio cronologico.

Ogni 15 giorni, il sabato pomeriggio il campo principale deve essere riservato al calcio giovanile (le categorie interessate sono "piccoli amici", "pulcini", "esordienti",

“giovanissimi” e “allievi”). Tanto verso la tariffa giornaliera agevolata di € 40,00 + iva per incontro.

L'Amministrazione si riserva l'uso dell'impianto per manifestazioni di pubblico interesse nella misura di 7 giorni/anno.

5. Il Comune **Art. 5 – Obblighi del Gestore**

1. Il Gestore si obbliga:

- a) a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni del presente contratto, salvo espresso consenso da concedersi dal comune di Budoia di volta in volta;
- b) intestarsi immediatamente le utenze relative all'energia elettrica, gas metano e acquedotto (A tale scopo entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva deve essere redatto un verbale in contraddittorio dove dovranno essere riportate le letture dei relativi contatori (energia elettrica, gas metano e acquedotto).
- c) ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed in particolare a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo;
- d) a segnalare immediatamente al comune di Budoia tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
- e) a tenere indenne il comune di Budoia da qualunque azione che possa essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto delle presente contratto;
- f) ad applicare le esenzioni o le riduzioni delle tariffe con le modalità stabilite dal vigente regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali;
- g) a segnalare la necessità di interventi straordinari alle strutture, agli impianti ed ai terreni di gioco;
- h) a non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo o causa ad eccezione di pronto intervento) nell'area di sedime degli impianti, essendo per ciò consentito di fruire esclusivamente delle aree di parcheggio limitrofe esterne, salvo che per l'ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico ed allo scarico delle merci, limitatamente al tempo per ciò necessario;
- i) ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria necessarie ed indispensabili per il buon funzionamento degli impianti in oggetto del presente contratto, nonché gli altri interventi da questo non espressamente posti a carico del comune di Budoia;
- j) ad effettuare tutti gli interventi indispensabile al mantenimento del tappeto erboso dei due campi da calcio, compreso l'acquisto e la posa in opera di dissecanti, fertilizzanti, semi per eventuali risemina aree soggette ad usura, arieggiamento ed innaffiatura durante il periodo estivo a mezzo delle attrezzature esistenti che prelevano l'acqua necessaria nel pozzo esistente, e tutti quegli accorgimenti per mantenere in perfetto stato il tappeto erboso ;
- k) ad assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, a garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale nei confronti dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;

- l) a limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico sanitaria e di sicurezza, e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
- m) ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni di responsabilità civile;
- n) a garantire adeguato riscaldamento dell'aria e dell'acqua negli spogliatoi e nei servizi igienici;
- o) a realizzare campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di migliorare la collaborazione e la partecipazione dell'utenza, ed a promuovere l'allargamento della base dei praticanti le attività sportive, anche in forma non organizzata o singola;
- p) a redigere in contraddittorio con il Comune lo stato di consistenza degli immobili, dei mobili e delle relative pertinenze entro 20 giorni dall'inizio dell'attività previo accordo con il responsabile dell'area tecnica del Comune;
- q) a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto del presente contratto garantendone la sicurezza;
- r) a presenziare ad un incontro annuale tra le associazioni sportive locali, i gruppi sportivi non organizzati in associazione ed il Comune, al fine di definire e risolvere le eventuali problematiche in merito all'utilizzo degli impianti.

2. E' obbligo del Gestore fornire annualmente un prospetto riassuntivo:

- dell' utilizzazione degli impianti da parte degli utenti;
- delle attività svolte;
- delle manutenzioni effettuate.

3. Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il Gestore potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando il Comune di Budoia estraneo da qualsiasi rapporto con essi. Del pari, il Comune di Budoia rimane indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità da proteste di terzi – tra esse compresi i frequentatori degli impianti – in dipendenza di danni, disturbi e molestie derivanti dalla inosservanza da parte del Gestore delle norme legislative e regolamentari che riguardino l'agibilità, l'esercizio e la gestione degli impianti e delle attività oggetto del presente contratto.

4. Il Gestore è tenuto ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto del contratto, quantunque non ivi espressamente indicate e, comunque, eseguire le manutenzioni e le riparazioni non poste da questa a carico del Comune di Budoia, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

5. Il Gestore deve costituire la cauzione definitiva di € 3.000,00. Essa può essere costituita con versamento in Tesoreria, ovvero mediante idonea polizza fideiussoria, bancaria oppure assicurativa. Se costituita nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa, deve contenere in modo espresso la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni, senza possibilità di eccezioni di sorta, in deroga all' art. 1945 C.C., a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

6. L'Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione su cui l'Amministrazione abbia a rivalersi, in tutto o in parte, durante l' esecuzione del contratto, a seguito di inadempimento o applicazione di penale. Se del caso, la cauzione potrebbe essere reintegrata anche d' ufficio, in nome e per conto del Gestore, prelevandone l' importo dagli ulteriori compensi dovuti.

7. I beni mobili ed immobili di proprietà del Comune di Budoia dovranno essere riconsegnati allo scadere del contratto nello stesso stato in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deterioramento d'uso. Gli eventuali danni e deterioramenti provocati dall'incuria o da negligenza o da arbitrarie destinazioni all'uso dovranno senz'altro essere rifusi dal Gestore, con facoltà del Comune di rivalersi sulla fideiussione.
8. All'atto della riconsegna degli impianti sportivi intesi nella complessità dei beni immobili e mobili in esso contenuti, deve essere redatto dal Gestore in contraddittorio con il responsabile dell' Area tecnica del Comune di Budoia un processo verbale di regolare esecuzione delle attività svolte, da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni. La redazione del processo verbale è condizione per lo svincolo della fideiussione prestata a garanzia del buon svolgimento delle attività.

Art. 6 – Modalità di espletamento delle attività di gestione da parte del Gestore

1. Il Gestore è tenuto a provvedere:

a) alle **operazioni periodiche** o occasionali di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria, consistenti, **in generale**, nella:

- pulizia generale, disinfezione periodica e disinfestazione, quando necessaria, dei servizi e locali annessi,
- pulizia intorno alle piante, prati, siepi e fogliame di risulta delle aree di pertinenza, interne ed esterne,
- sfalcio delle aree prative, raccolta e smaltimento dell'erba, irrigazione e regolazione delle piante di pertinenza,
- ritocchi alle tinteggiature interne ove deteriorate,
- sostituzione dei vetri e degli infissi per rotture,
- annaffiamento, concimazione, sfalcio e segnatura dei campi da gioco,
- fornitura di generi per il funzionamento, manutenzione, gestione degli impianti quali disinfettanti, lubrificanti, detergenti, accessori igienici, suppellettili, ecc.,
- svuotamento dei cestini raccogli rifiuti e conferimento dei rifiuti stessi negli appositi cassonetti e contenitori;

per gli impianti elettrici, nella

- sostituzione di lampade e prese o spine deterioratesi,
- modifica degli impianti (previo nulla-osta comunale) per le proprie esigenze organizzative,
- riparazione delle apparecchiature manomesse o lesionate per l'uso;

per gli impianti igienico sanitari, nella

- pulizia periodica, spurgo e disinfezione di tutte le apparecchiature esistenti (lavandini, turche, ecc.), nonché delle relative condotte e impianti.
- sostituzione di tutte le suppellettili deteriorate e/o asportate nel corso della gestione,
- sostituzione di filtri e guarnizioni delle apparecchiature, soffioni o sifoni nelle docce e nei pavimenti degli spogliatoi;

per i locali nel

- mantenimento in perfetto stato (pulizia, disinfezione ecc) degli spogliatoi dei campi da calcio, garantendo costantemente la dotazione di legge di farmaci per ogni emergenza,

- pulizia e manutenzione della biglietteria del campo da calcio con annessi servizi igienici,
 - pulizia e manutenzione ordinaria di tutti gli impianti di produzione di acqua calda e mantenimento delle relative cappe fumarie,
 - tinteggiatura e/o verniciatura anche parziale (ritocchi) di pareti e/o infissi qualora deterioratisi,
 - pulizia e manutenzione di gronde e pluviali onde garantirne il perfetto funzionamento,
 - piccole manutenzioni;
- b) alle **operazioni settimanali** di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria, consistenti
per il campo da calcio, nella
- manutenzione dei campi,
 - accensione dell'impianto termico degli spogliatoi,
 - pulizia tribune;
- per le aree interne ed esterne**, nella
- pulizia dei viali di accesso, dei marciapiedi, dei parcheggi;
- c) alle **operazioni mensili** di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria, consistenti **per gli spogliatoi degli impianti da calcio**, nel
- lavaggio e pulizia delle superfici vetrate, rimozione delle ragnatele,
 - ispezione e controllo della centrale termica con verifica della regolazione degli impianti termo-sanitari,
 - sostituzione delle lampade, prese e spine deteriorate,
 - controllo e verifica dell'efficienza delle docce, turche, lavandini, rubinetterie nonché delle relative condotte con spurghi e disinfezione accurate.
2. Il Gestore è tenuto a provvedere ai fini della gestione all'acquisto dei beni ed alla fornitura delle attrezzature ritenute necessarie in maniera adeguata, per numero, caratteristiche e dimensioni ad un completo espletamento delle attività.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, il Gestore dovrà comunque conformarsi alle direttive impartite dal responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Budoia.

Art. 7 – Tariffe e utilizzi

1. Il Gestore deve esporre ben in vista, all'interno degli impianti, le tariffe in vigore.
2. E' sua facoltà chiedere ai soggetti utilizzatori dell'impianto:
 - un acconto pari al massimo al 30% per l' utilizzo continuativo (per l'intera stagione);
 - una cauzione per l' utilizzo una tantum.
3. Dopo aver proceduto alla preliminare contestazione, il Gestore ha la facoltà di sospendere l'utilizzo dei campi da parte di soggetti utilizzatori che abbiano nei suoi confronti insoluti superiori a € 300,00 dandone comunicazione all'Amministrazione comunale.
4. Il soggetto che ha chiesto l'utilizzo continuativo o una tantum può recedere dalla richiesta di fruizione con un anticipo minimo di 15 giorni. In mancanza della tempestiva comunicazione, l'uso viene comunque addebitato per intero.
5. Il Gestore ha sempre la facoltà di inibire singoli utilizzi laddove il campo sia inagibile a causa di condizioni metereologiche particolarmente sfavorevoli.

Art. 8 – Personale

1. Il personale, a qualsiasi titolo dipendente dal Gestore, impiegato nelle attività oggetto del presente contratto, deve tenere un contegno serio e corretto; dovrà, inoltre, essere fornito di idonei elementi di riconoscimento.
2. Il Gestore è tenuto a consegnare al Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Budoia l'elenco dei soggetti adibiti alle attività oggetto del contratto e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Art. 9 – Cauzione e responsabilità del Gestore

1. La cauzione provvisoria è restituita all'Aggiudicatario non appena sia stato interamente indennizzato il Gestore uscente e costituita la cauzione definitiva stabilita nell'importo di €. 3.000,00. La cauzione può essere costituita con versamento in Tesoreria, ovvero mediante idonea polizza fideiussoria, bancaria oppure assicurativa. La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva, se costituite nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa, devono contenere in modo espresso la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni, senza possibilità di eccezioni di sorta, in deroga all' art. 1945 C.C., a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. L'Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione su cui l'Amministrazione abbia a rivalersi, in tutto o in parte, durante l' esecuzione del contratto, a seguito di inadempimento o applicazione di penale. Se del caso, la cauzione potrebbe essere reintegrata anche d' ufficio, in nome e per conto del Gestore, prelevandone l' importo dagli ulteriori compensi dovuti. In ogni caso è sempre salva la risarcibilità del danno ulteriore. Si rinvia alle disposizioni dettate dall'art. 113 D. Lgvo 23.03.2006 nr. 163.
2. Il Gestore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose, tanto del Comune di Budoia che di terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.
3. Al tal fine il Gestore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, compreso il Comune di Budoia, con massimali di garanzia non inferiori a € 2.500.000,00 per sinistro.
4. Si intende che il campo di allenamento e la tribuna del campo principale non possono rientrare nella polizza, in quanto il primo non è recintato completamente e, quindi, è accessibile a tutti in qualsiasi ora del giorno e della notte. La tribuna è, per contro, strutturalmente inadeguata in quanto le barriere poste sullo schienale non sono a norma antinfortunistica.

Art. 10 – Tutela dei lavoratori

1. Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i soggetti a qualsiasi titolo dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro o di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Art. 11 – Pubblicità.

1. E' consentito effettuare pubblicità all'interno dell'impianto sportivo. L'esposizione di pubblicità deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 15.11.1993 n. 503 e successive modifiche, dal D.P.R. 26.10.72 n 639 per la parte ancora in vigore e

secondo quanto previsto nel contratto stipulato tra il Comune di Budoia e la Concessionaria del servizio di pubbliche affissioni.

Art. 12– Recesso - revoca della concessione

Il Comune di Budoia potrà recedere unilateralmente dal contratto, con preavviso di mesi tre, per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico o per gravi inadempienze, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione a mezzo raccomandata R.R da parte del Gestore.

Il Gestore potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di quattro mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata R.R. garantendo in ogni caso il completamento delle attività in essere.

Art. 13 – Foro competente.

1) Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione del presente contratto, è competente il Foro di Pordenone.

Art. 14 – Disposizioni finali.

1) Per tutto quanto non previsto dalla presente contratto si rinvia al vigente regolamento comunale per l'utilizzo degli impianti sportivi che si allega sub a) quale parte integrante sostanziale. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti nelle materie che ne costituiscono l'oggetto.

Letto, Approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL GESTORE